



Prot. n° 1913

Ordinanza sindacale n° 3 del 15-05-2026

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA TERRENI PER L'IGIENE PUBBLICA NEL CENTRO ABITATO ANNO 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce, dovute al clima particolarmente favorevole di questo periodo, favoriscono il proliferare di insetti e parassiti nocivi per la salute umana;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, ubicati sia all'interno che all'esterno di centri urbani comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione e vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo per l'igiene pubblica nel centro abitato nonché pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nel perimetro urbano, nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel periodo che va dal 1 di giugno al 31 di ottobre, quando massimo è il rischio, attivando interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, possessori e conduttori dei terreni ubicati nel territorio comunale sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano;

VISTI:

il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;

la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

il Titolo III del D.Lgs. n.139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

l'art. 255 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale",

gli artt.449,650 e 652 del Codice Penale;

lo Statuto Comunale;

la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, n. 5/48 del 29 gennaio 2025 di approvazione delle prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2023/2025-Aggiornamento 2025;

NELLE MORE dell'emanazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" per l'annualità 2026;

ORDINA

Che entro e non oltre il 01 giugno 2026:

- 1) I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- 2) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 3) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- 4) I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

- 5) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- 6) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, e con le modalità di cui al comma 1), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- 7) Tutti i proprietari o affittuari o conduttori di terreni siti nel perimetro urbano e nella immediata periferia, debbono provvedere alla estirpazione delle erbacce e delle sterpaglie e alla rimozione di eventuali rifiuti;

Nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre 2026 l'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è subordinato ad autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con le modalità di cui all'art. 12 (Allegato alla Delib. G.R. 5/48 del 29.01.2025).

SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

La violazione delle prescrizioni antincendio regionali è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell' **Allegato D**” (Prontuario delle sanzioni amministrative).

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Forestale, alla Compagnia Barracellare di Tresnuraghes ed ai soggetti autorizzati il controllo sull'esecuzione della presente ordinanza ed agli uffici competenti la massima diffusione.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico comunale dell'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale.

DISPONE

inoltre, di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line nonché attraverso i consueti mezzi di diffusione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa agli organi competenti.

Sennariolo, 15 maggio 2026

IL SINDACO
Dott. Gianbattista Ledda